

R.G. 519-1 \2021



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice,

letto il ricorso che precede,

esaminati gli atti e i documenti depositati

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c. per la concessione del richiesto provvedimento inaudita altera parte

P.Q.M.

visto l'art. 669 sexies c.p.c. dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 30 agosto 2021 ore 11.50 assegnando al ricorrente termine sino al 25 agosto 2021 per la notifica a parte resistente e ai controinteressati del ricorso e del presente decreto. Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'USR Emilia Romagna, dell'USR Campania, dell'USR Lazio e degli Ambiti Territoriali e degli USR in cui sono state chieste le sedi in ricorso con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione, gli USR e gli Ambiti Territoriali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e



dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che le suddette amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati

Si comunichi.

Reggio Emilia, 20/08/2021

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri

